



SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione Ambiente

Ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area del Campi Flegrei

**Ddl di conversione del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.
(AS1162)**

Roma, 12 luglio 2024

OSSERVAZIONI

Si apprezza l'intervento normativo promosso dal Governo e volto a definire le modalità di accelerazione per il complesso delle attività connesse alla prevenzione del rischio relativo al fenomeno del bradisismo nell'area flegrea, in primis individuando la figura del **Commissario straordinario** che, con la sua struttura dedicata a supporto, può assicurare la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica degli edifici e delle infrastrutture pubbliche. Si apprezza, altresì, l'aver previsto un canale preferenziale per la realizzazione degli interventi necessari per gli edifici scolastici, così come le **misure introdotte per l'assistenza** alle numerose famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni non agibili, sebbene siano da considerare in via provvisoria in termini di quantificazione della spesa, attesa la probabilità di ulteriori sgomberi, cui si dovrà procedere, e della non rispondenza delle stime dei costi, connesse anche alle proposte di Federalberghi.

Nel comprendere la necessità di rafforzamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile, preme evidenziare la necessità di procedere da subito in maniera analoga rispetto alle **dotazioni di personale dei Comuni**, ora chiamati a svolgere attività ulteriori rispetto alla concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione, per le istruttorie sulle istanze, per l'accesso ai contributi da parte dei privati, per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili, oltre alle comunicazioni ulteriori in merito ai titoli edilizi abilitativi. Vista anche la permanenza nel tempo del fenomeno del bradisismo sul territorio, sarebbe opportuno almeno estendere il periodo previsto per le unità di personale, reclutate ai sensi dell'art. 6 del DL n. 140/23, allineando le tempistiche a quelle del personale della Struttura commissariale, essendo il numero già individuato con la relativa previsione di spesa. È vero che talune incombenze poste a carico dei Comuni dovrebbero esaurirsi nell'arco dei 24 mesi previsti dal DL n. 140/23. È tuttavia il caso di sottolineare che, fino alla durata della Struttura commissariale, i Comuni dovranno svolgere tutte le attività endoprocedimentali sulla quali si basa il processo di riparazione e di riqualificazione edilizia.

In **merito agli interventi strutturali da programmare**, per la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali di cui all'art. 5, comma 1, del DL 140/23, gli stessi dovrebbero ricomprendere in maniera esplicita anche gli interventi individuati **con classe di urgenza "media"**, atteso che il meccanismo attraverso il quale è stata definita la classe di urgenza non risponde a parametri basati su requisiti scientifici inconfutabili.

Rispetto alla programmazione degli interventi sugli edifici ad uso residenziale non oggetto di sgombero, si chiede un **chiarimento rispetto all'efficacia dei titoli edilizi abilitativi degli stessi**, ai fini dell'accesso ai contributi di cui all'art. 9-octies, comma 1. Ciò in considerazione del mutato quadro normativo di riferimento e della relativa decretazione attuativa in itinere, nonché al fine di scongiurare il rischio di inerzia o di esclusione della quasi totalità degli immobili dal contributo. A tale proposito, considerato che gli edifici interessati sarebbero potenzialmente circa 9mila, si propone di riformulare l'articolo prevedendo di svolgere prima la ricognizione delle vulnerabilità e, su questa platea di edifici, acquisire i dettagli relativi agli aspetti edilizi.

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

All'emendamento del governo 9.0.1000 apportare le seguenti modificazioni:

Art. 9-ter

(Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei)

All'art. 9-ter, comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole «realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza «molto elevata» o «elevata»» inserire le parole «oltre a quelli di classe «media».

Motivazione

In merito alla realizzazione degli interventi per la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali di cui all'art. 5, comma 1 del DL 140/23, si ritiene che gli stessi debbano ricomprendere, in maniera esplicita, anche gli interventi individuati con classe di urgenza "media", atteso che questa classe di interventi potrebbe essere strategica per il funzionamento del sistema di viabilità e considerato che il meccanismo attraverso il quale è stata definita la classe di urgenza non risponde a parametri basati su requisiti scientifici inconfutabili.

Art. 9-sexies

(Contributi per l'autonoma sistemazione)

All'art. 9-sexies, comma 4, dopo le parole «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede» inserire le parole «in fase di prima attuazione».

Motivazione

Si ritiene che le misure previste per l'assistenza alle diverse numerose centinaia di famiglie, che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni non agibili, siano da considerare in via provvisoria in termini di quantificazione, ciò anche in considerazione della probabilità di ulteriori sgomberi cui si dovrà procedere a seguito delle verifiche, oltre che per la non rispondenza delle stime dei costi connesse alle proposte di Federalberghi e al numero di persone già sgomberate.

Art. 9-octies

(Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei)

L'art. 9-octies è sostituito dal seguente:

Art. 9-octies

(Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei)

1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del decreto-legge n.

140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati come a più elevata vulnerabilità sismica. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-*nonies*, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera a) e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro i successivi centoventi giorni dal termine di cui al comma 1, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dalla suddetta analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, le informazioni in merito ai titoli edilizi abilitativi rilasciati, anche in sanatoria, rispetto agli edifici interessati dal programma di cui al comma precedente.

Motivazione

Con il dl 69/2024, "Decreto salva casa" è stata ampliata la casistica degli interventi di edilizia libera, sono state modificate le tolleranze costruttive/esecutive, viene consentita una semplificazione nella sanatoria delle parziali difformità, è stata modificata la definizione di stato legittimo e sono state apportate alcune modifiche al cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante.

Quindi il DL 69/2024 interviene sul DPR 380/01 (Testo Unico Edilizia) modificando e introducendo specifiche ed ulteriori norme.

Le novità più rilevanti apportate dal Decreto attengono alla modifica dell'istituto dell'accertamento di conformità ora disciplinato, nelle sue diverse ipotesi di irregolarità anche con riferimento ai diversi titoli abilitativi, dai novellati artt. 36, 37 e dal nuovo art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001. Le nuove norme sono intervenute però prevedendo misure semplificatorie esclusivamente in relazione alle parziali difformità.

Il DL 69/2024 ha avviato l'iter di conversione in legge (AC 1896). Pertanto, si rileva la necessità di chiarire il richiamo all'"efficacia" dei titoli edilizi abilitativi rispetto alle norme in itinere e, quindi, alle procedure che sarebbero possibili in virtù della nuova normativa ma non ancora efficaci.

Si ritiene poi che il termine dei 60 giorni per la produzione dei documenti non sia congruo.

Art. 9-decies

(Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri)

All'art. 9-decies, alla rubrica inserire in fine le parole «e dei Comuni interessati»

All'art. 9-decies, dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, all'articolo 6, del decreto-legge n. 140 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a) le parole “da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi” sono sostituite dalle parole “da impiegare per un periodo di quarantotto mesi”;
- b) al comma 2 le parole “nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro”;
- c) al comma 5 dopo le parole “e di 2.333.000 euro per l'anno 2025” inserire le parole “e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 l'anno 2026”.

Motivazione

Nel comprendere la necessità di rafforzamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile preme evidenziare l'opportunità di procedere in maniera analoga rispetto alle dotazioni di personale dei Comuni. È vero che talune incombenze poste a carico dei Comuni dovrebbero esaurirsi nell'arco dei 24 mesi previsti dal DL n. 140/23, è tuttavia il caso di sottolineare che, fino alla durata della Struttura commissariale, i Comuni dovranno svolgere tutte le attività endoprocedimentali, sulle quali si basa il processo di riparazione e di riqualificazione edilizia. I Comuni sono anche chiamati a svolgere attività ulteriori, rispetto alla concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione, per le istruttorie sulle istanze per l'accesso ai contributi da parte dei privati per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili. Vista la permanenza nel tempo del fenomeno del bradisismo sul territorio, sarebbe opportuno almeno estendere il periodo previsto per le unità di personale reclutate ai sensi dell'art. 6 del DL n. 140/23, allineando le tempistiche a quelle previste per il personale della Struttura commissariale, essendo il numero già individuato con la relativa previsione di spesa.